

DCO 294/2013/R/GAS

***Mercato del gas naturale
Disposizioni procedurali relative alla
seconda fase della riforma delle condizioni
economiche del servizio di tutela***

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 23 luglio 2013

OSSERVAZIONI GENERALI

Con la presente, Anigas ribadisce le criticità della riforma delle condizioni economiche di tutela introdotta con la Delibera n. 196/2013/R/gas, evidenziate nella lettera inviata in data 31 maggio u.s. a cui si rimanda.

In particolare, rispetto al principio della certezza della regolazione, Anigas sottolinea nuovamente la necessità di un intervento urgente, che disponga l'adozione del riferimento del prezzo della MT-GAS non prima di ottobre 2015. Ciò in quanto si ritiene che: -#

- a) il suddetto mercato necessiterà di un congruo periodo di avvio prima di poter diventare un valido riferimento;
- b) sia imprescindibile garantire certezza dei riferimenti sia per il calcolo dell'APR che per le strategie commerciali di approvvigionamento per i prossimi 2 anni termici.

Codesta Associazione auspica che tale decisione possa essere adottata nell'ambito del provvedimento che sarà emanato in esito alla presente consultazione, al fine di evitare il prolungarsi di tale indeterminatezza e al contempo dare un segnale di stabilità del quadro regolatorio.

Parimenti, il posticipo dell'adozione del riferimento del MT-GAS non dovrebbe incidere sulla tempistica relativa all'adempimento degli obblighi di offerta previsti dalla Delibera 196/13 per i soggetti aderenti al meccanismo di rinegoziazione dei contratti pluriennali, prevedendo quindi che tali offerte decorrano con riferimento a prodotti in consegna dall'AT 2014/15. Ciò al fine di favorire lo sviluppo della liquidità del suddetto mercato a termine.

Inoltre, Anigas rileva come gli orientamenti espressi nel DCO non risultino talvolta allineati alla disciplina generale della delibera 196/13. In particolare, Anigas non condivide i seguenti orientamenti:

- a) previsione di aggiornamento dei volumi dei clienti serviti in regime di tutela alla luce della revisione dell'ambito di applicazione soggettivo del servizio di tutela (punto 2.4 del DCO): tale previsione risulta in contrasto con: i) quanto stabilito al punto 1 dell'Allegato A alla delibera 196/13, che prevede – per il calcolo dell'APR – il riferimento alla “*media dei volumi forniti, negli anni termici 2010-2011 e 2011-2012, ai clienti serviti in tutela*”, ii) il principio di certezza e stabilità della regolazione, in quanto gli operatori non disporrebbero dei necessari elementi per la valutazione e programmazione dell'adesione al meccanismo;
- b) previsione di aggiornamento annuale della formula di calcolo del PTO: sempre al fine di garantire un quadro completo e stabile della regolazione, nonché al fine di incentivare correttamente le rinegoziazioni dei contratti pluriennali, Anigas ritiene opportuno che la formula del PTO, da utilizzare ai fini del calcolo dell'APR, sia mantenuta costante. In subordine, qualora l'Autorità fosse ferma nella sua volontà di rivedere annualmente i parametri di costo dei contratti *long term* (punto 2.24 del DCO), si ritiene opportuno che tale revisione sia presa in considerazione in maniera

simmetrica, ovvero non soltanto nell'ipotesi di un miglioramento dovuto ad una riduzione dei suddetti parametri, ma anche nel caso di un aumento;

- c) definizione dei volumi oggetto di obbligo di offerta (punto 2.26 del DCO): la proposta di **maggiorare per il parametro β (pari a 1,35)** i volumi oggetto del calcolo dell'APR rappresenta una novità rispetto alle previsioni del punto 7, lettera d), della Delibera 196/13, che prevede un'offerta per volumi di gas "almeno pari" a quelli per i quali si è beneficiato del riconoscimento dell'APR. Si ritiene, infatti, che suddetta misura integrativa non sia condivisibile in quanto non proporzionata ai volumi oggetto dell'APR ed, inoltre, suscettibile di potenziali effetti penalizzanti per gli operatori che dispongono di contratti di approvvigionamento long term per volumi relativi al solo mercato servito in tutela;
- d) penalizzazione nel caso di mancata sussistenza dei requisiti necessari all'ammissione al meccanismo (punto 2.31, lettera c): sebbene si condivida la finalità di disincentivare eventuali comportamenti opportunistici, si ritiene tale previsione eccessiva nei confronti degli operatori che abbiano agito senza alcun dolo. Anigas propone di circoscrivere le fattispecie relative alle motivazioni di mancata sussistenza dei requisiti ed, in ogni caso, di prevedere un meccanismo di penalizzazione commisurato alle azioni poste in essere. In particolare, la previsione di mantenere l'obbligo al versamento dell'importo APR, ove questo diventi negativo, risulta eccessiva nell'ipotesi in cui gli operatori abbiano agito in buona fede.

Infine, Anigas sottolinea la necessità che il provvedimento in esito alla suddetta consultazione definisca con completezza ed esaustività il quadro regolatorio di riferimento della seconda fase della riforma delle condizioni economiche di tutela e in particolare individui opportuni meccanismi – noti *ex ante* e non *ex post* – che ne preservino la sostenibilità economica e finanziaria sia da parte degli operatori interessati che del sistema nel suo complesso.

La procedura di ammissione

Q1. Si condivide la scadenza del 2 settembre come termine per la presentazione dell'istanza?

Anigas ritiene tale scadenza non percorribile e **chiede che sia posticipata di un mese** al fine di garantire: i) all'Autorità, la definizione di un quadro regolatorio di riferimento certo e completo, ii) agli operatori, il tempo necessario alle opportune valutazioni ai fini dell'adesione.

Si ritiene, infatti, che tale differimento non inficerebbe in alcun modo l'applicazione del meccanismo sottostante.

L'istanza di ammissione

Q2. Si ritiene adeguato il set informativo richiesto ai fini dell'ammissione al meccanismo? Vi sono altre informazioni necessarie?

Q3. È opportuno, nel caso di imprese non integrate verticalmente, prevedere la trasmissione diretta delle informazioni da parte della società titolare del contratto

di lungo termine, sebbene non direttamente coinvolta nel meccanismo in oggetto?

Anigas ritiene adeguato il set informativo richiesto ai fini dell'ammissione al meccanismo.

Anigas condivide inoltre che nel caso di imprese non integrate verticalmente sia prevista la facoltà di trasmissione diretta delle informazioni da parte della società titolare del contratto di lungo termine in sostituzione della società direttamente coinvolta nel meccanismo di rinegoziazione, per garantire maggiore riservatezza.

Quanto alla possibilità (citata all'art. 2.2 della bozza di provvedimento) che l'Autorità richieda supplementi d'istruttoria assegnando un termine tassativo per la risposta Anigas ritiene corretto specificare che tale termine deve essere definito in misura congrua rispetto alle informazioni e ai documenti da produrre, considerando le specificità dei singoli casi.

L'ammissione al meccanismo e i suoi effetti

Q4. Si condividono i criteri relativi ai costi di trasporto, ai volumi, etc. con cui è ulteriormente specificato, rispetto alle disposizioni della deliberazione 196/2013/R/GAS, l'algoritmo di calcolo e di aggiornamento annuale dell'elemento APR?

In generale Anigas osserva che le società di vendita possono decidere di impegnarsi in via definitiva solo avendo piena conoscenza degli elementi che concorrono al calcolo dell'APR e che definiscono gli obblighi di offerta di prodotti sul mercato a termine.

Pertanto si dovrebbe prevedere un meccanismo di "adesione con riserva" da parte dei venditori, che potranno sciogliere la riserva quando tutti gli elementi necessari saranno resi noti tramite delibera.

Fermo restando la richiesta di Anigas di differimento del termine di adesione al mese di ottobre 2013, si condivide che ai fini della stima del differenziale tra PTO e CMEM siano presi a riferimento i valori delle quotazioni rilevate nel mese di agosto 2013.

Con riferimento ai costi di trasporto internazionale e nazionale, Anigas ribadisce quanto espresso nella lettera del 31 maggio u.s., ovvero che vengano presi in considerazione i costi medi effettivi del trasporto internazionale e nazionale. Inoltre ai fini del suddetto calcolo di PTO andrebbe considerato anche il valore della componente QTmcv.

Q5. Si ritiene che gli elementi aggiuntivi forniti circa l'obbligo di offerta sul mercato a termine italiano siano sufficienti per una stima dei costi/benefici legati all'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione?

Fermo restando che, come osservato dalla stessa Autorità nel documento, gli elementi aggiuntivi forniti in consultazione sull'obbligo di offerta non sono di per sé sufficienti a chiarire tutti gli aspetti in gioco, quanto illustrato al punto 2.27 del DCO risulta in linea generale condivisibile; pertanto si richiede di esplicitare tali indicazioni anche nella delibera che sarà adottata in esito alla presente consultazione.

Q6. Si ritiene che l'ammissione al meccanismo debba essere accompagnata dalla prestazione di adeguate garanzie circa gli obblighi connessi, soprattutto in caso di un'evoluzione dell'elemento APR sfavorevole nel corso del triennio di operatività del meccanismo?

Non si ritiene ragionevole chiedere ulteriori garanzie circa gli obblighi connessi con il meccanismo di APR, tanto più che tali operatori hanno già soddisfatto i requisiti della titolarità di contratti pluriennali.

Regolazione economica e controlli

Q7. Si condividono i criteri proposti per la regolazione degli importi spettanti, anche sulla base delle finalità del meccanismo per la rinegoziazione?

Anigas evidenzia la necessità che sia previsto un aggiornamento del corrispettivo CPR tempestivo e congruo rispetto ai flussi finanziari previsti dai criteri di regolazione di cui al punto 2.29 del DCO (40%+40%+20%). Tale modalità renderebbe superflua la previsione di una ripartizione pro-quota in caso di giacenze inferiori alle somme annualmente previste in erogazione.

Con riferimento all'art 5.2 della bozza di articolato, Anigas evidenzia che per "eventuali modifiche delle condizioni di fatto" devono essere intese solo eventuali modifiche del mercato rifornito a valle dal soggetto (per esempio a seguito di operazioni societarie o variazione della quota del mercato di tutela servito) e non anche la successiva mancata ammissione al meccanismo di rinegoziazione (punto 2.31 lettera c), come già sottolineato nell'ambito delle osservazioni generali.